

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 7 dicembre 2007, n. 63

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 28/2004

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), è inserito il seguente:

“2 bis. L'esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 5 comma 1.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 28/2004

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 è inserito il seguente:

“6 bis. Chiunque esegua piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 2 bis, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune, sede dell'attività, di una somma da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 7 dicembre 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 05.12.2007.

LEGGI REGIONALI 7 dicembre 2007, n. 64

Interventi straordinari a favore di zone colpite da eventi alluvionali per i quali è stata definitivamente accertata la responsabilità della Regione.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Assegnazione delle risorse ai comuni

Art. 3 - Criteri per l'erogazione dei contributi ai soggetti danneggiati

Art. 4 - Obbligo di rendiconto

Art. 5 - Norma finanziaria

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Al fine di sostenere le popolazioni dei Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa e Poggio a Caiano, colpite da eventi alluvionali per i quali la Regione è stata ritenuta responsabile con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, è destinato un contributo straordinario di complessivi euro 15.000.000,00 ripartito in sei rate annuali di uguale importo da erogarsi nel corso del periodo 2007/2012.

Art. 2

Assegnazione delle risorse ai comuni

1. La somma di cui all'articolo 1, tenuto conto dell'entità complessiva dei danni subiti, dell'entità dei benefici già erogati per i medesimi eventi, del numero dei soggetti colpiti e del grado di responsabilità accertato a carico della Regione, è assegnata ai singoli comuni nella seguente misura:

- a) Comune di Campi Bisenzio euro 4.900.000,00;
- b) Comune di Lastra a Signa euro 300.000,00;
- c) Comune di Poggio a Caiano euro 9.800.000,00.

2. I comuni provvedono all'erogazione delle somme ricevute ai soggetti indicati nell'articolo 3.

Art. 3

Criteri per l'erogazione dei contributi ai soggetti danneggiati

1. Il contributo straordinario è erogato ai soggetti danneggiati dagli eventi di cui all'articolo 1 i quali, al verificarsi dell'evento alluvionale, abbiano avanzato al comune istanza di indennizzo.

2. Sono escluse dal contributo le persone fisiche e giuridiche diverse da quelle che hanno presentato l'istanza di cui al comma 1, salvo i successori a titolo universale delle persone fisiche destinatarie del contributo di cui all'articolo 1.

3. I comuni erogano la somma ricevuta secondo criteri e procedure individuate dai singoli comuni, destinandone comunque almeno l'80 per cento a proprietari